



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **114** del **29-04-2020**

OGGETTO: Disciplina delle modalità di accesso al cimitero comunale.

Il Sindaco

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali in materia di apertura e modalità di accesso al cimitero comunale;

letto

decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla GU n. 45 del 23.2.2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61);

decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla GU n.79 del 25.3.2020 in fase di conversione;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”* (GU n.97 del 11/4/2020) che all'art 1 co. 1 lettera i) prevede *“l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”*;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”* (GU n.108 del 27/4/2020), in vigore dal 4 al 17 maggio 2020, che all'art 1 co. 1 lettera i) oltre a confermare la previsione di cui al DPCM 10 aprile 2020, prevede in aggiunta *“sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

la CIRCOLARE del Ministero della Salute 1 aprile 2020, prot. n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, concernente *“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”*;

Dato atto

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

dell'attuale situazione di regresso dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dell'intero territorio comunale;

Visto

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

Ritenuta, pertanto, che è possibile contemperare l'esigenza primaria e ineludibile della salute pubblica con quella di accedere agli spazi cimiteriali per le sole finalità di culto nonché, a partire dal 4 maggio 2020, le cerimonie funebri nei limiti di quanto consentiti dai citati DPCM;

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267/00;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che, con decorrenza immediata, per le sole finalità di culto, l'accesso al cimitero comunale dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- tutti i giorni, escluso il martedì giorno di chiusura, secondo l'orario consueto;
- i frequentatori devono:
 1. evitare assembramenti;
 2. mantenere la distanza tra loro di almeno un metro;
 3. indossare dispositivi di protezioni individuale (D.P.I.);
- a partire dal 4 maggio 2020, sono consentite le sole cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

È fatto obbligo alle Congregazioni e alle Confraternite di effettuare, prima dell'apertura, la sanificazione delle aree di pertinenza quale imprescindibile condizione all'accesso ai relativi spazi, conformemente alle normative del Ministero della Salute, vigenti in materia.

Al dirigente *ad interim* del servizio "cimitero e servizi cimiteriali", d'intesa con i dirigenti del servizio "parchi, giardini e verde pubblico" e "personale", di organizzare idoneo servizio, previo incremento delle risorse umane in servizio presso il cimitero, quantomeno sino alla data del 31.05.2020, in maniera tale da garantire l'esatta e corretta osservanza della presente.



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente alla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio online del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

Sig.ri Dirigenti 8° Settore – Cimitero e Servizi cimiteriali, 4° Settore – Personale e 6° Settore - Parchi Giardini e verde pubblico;

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale).

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 , come previsto dall'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).



Il Sindaco
Dott. Giovanni Palomba